



CONVITTO REPARTO SUPERIORI - CONTRATTO Anno accademico 2023/2024

Contratto n° _____/2023-2024

Tra

Istituto "mons. F. Tomadini" - ETS, C.F. 80003900307 e P.IVA 01231340306, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante don Luciano Segatto, con sede in Udine, Via Martignacco 187, di seguito anche l'"Istituto"

E

(Dati di chi esercita la patria potestà)

Cognome e Nome _____, C.F. _____,

residente nel comune di _____ Prov. _____ Via _____ n° _____,

in qualità di "Esercente la patria potestà" su

(Dati del convittore)

Cognome e Nome _____, C.F. _____,

residente nel comune di _____ Prov. _____ Via _____ n° _____, di

seguito anche il "Convittore" e unitamente all'Istituto, anche denominati le Parti

Premesso

- che l'Istituto fornisce servizi di assistenza religiosa, soggiorno con pernottamento in camera singola o doppia con servizi privati, colazione, pranzo e cena in mensa interna, uso di impianti ed attrezzature sportive uso, locali comuni adibiti ad attività religiose, ricreative e di studio, cucinino, uso lavatrice ed essiccatore a gettoni, uso parcheggio interno non custodito, subordinatamente all'accettazione da parte dei soggetti che ne facciano richiesta di tutte le norme presenti nel Regolamento qui allegato sub A (di seguito il Regolamento) con specifico impegno al rispetto del medesimo oltre che di tutto quanto previsto dal presente Contratto;
- che l'Esercente la patria ha richiesto all'Istituto che il Convittore possa usufruire dei servizi sopra indicati alle condizioni, anche economiche e termini di seguito indicati;
- che l'Esercente la patria potestà dichiara, anche per il Convittore, di conoscere ed approvare tutte le norme indicate nel Regolamento allegato sub A al presente Contratto a formarne parte integrante e sostanziale, e dichiara altresì che tutte le norme relative gli sono state illustrate anche nel dettaglio, impegnandosi a far sì che il Convittore rispetti le suddette norme;

Tutto ciò premesso a formare, unitamente all'allegato, parte integrante e sostanziale, con valore negoziale, del presente Contratto, le Parti convengono quanto segue

1) L'Istituto ospiterà presso la propria struttura sita in Udine via Martignacco, 187 (anche il "Convitto") il Convittore nel periodo dal primo giorno di scuola (metà settembre) all'ultimo (metà giugno) di ciascun anno scolastico, come da calendario Regionale (escluso il periodo natalizio, pasquale, come i fine-settimana ed i giorni festivi - come meglio specificato nel Regolamento), fornendo al medesimo i seguenti servizi, alle condizioni di cui al presente Contratto e sul presupposto imprescindibile ed essenziale del rispetto di tutte le disposizioni del Regolamento: assistenza religiosa, soggiorno con pernottamento in camera singola o doppia dotata di servizi e arredata (letto, scrivania, scarpiera e armadio), colazione, pranzo e cena in mensa interna, utilizzo degli impianti ed attrezzature sportive dell'Istituto; utilizzo locali comuni adibiti ad attività religiose, ricreative e di studio, cucinino, uso lavatrice ed essiccatore a gettoni, utilizzo parcheggio interno non custodito (in ragione dell'effettiva disponibilità di posti auto).

2) L'Esercente la patria potestà si impegna per il Convittore al rispetto rigoroso ed in ogni sua parte del Regolamento Generale Interno allegato sub A, contenente norme di comportamento, l'Esercente la patria potestà farà sì che il Convittore dia puntuale adempimento ad suddetto Regolamento.

L' Esercente la patria potestà

Firma

3) Il Convitto, durante il periodo scolastico, apre la Domenica di ogni settimana dalle ore 18:30 alle ore 23:00 (senza il servizio di mensa) e chiude il Sabato alle ore 14:00; eventuali variazioni di chiusura/apertura legate alle festività (fa fede il calendario scolastico regionale) verranno comunicate tramite appositi avvisi esposti per tempo in varie aree del Convitto.

Durante la settimana il Convittore alloggerà regolarmente in Convitto (di norma dal lunedì al sabato). Uscite e rientri durante la settimana al di fuori dell'orario scolastico dovranno essere SEMPRE richieste dal Convittore alla Direzione dell'Istituto che si riserva di valutarle e potrà concederne, o meno, l'autorizzazione. Il Convitto è chiuso durante le vacanze di Natale e di Pasqua, come il fine-settimana ed i giorni festivi (vedi Regolamento).

4) Entro l'ultimo giorno di permanenza in Istituto di ogni anno (non oltre il termine delle lezioni scolastiche) l'Esercente la patria potestà si impegna a far sì che il Convittore liberi la camera dai propri effetti personali e consegna le chiavi della camera e/o quant'altro ricevuto in dotazione, previa verifica di un incaricato dell'Istituto circa lo stato dei mobili e delle strutture murarie. Resta inteso che i danneggiamenti e la mancanza di suppellettili verranno addebitati all'Esercente la patria potestà attingendo alla cauzione di cui al successivo punto 5.

5) L'Esercente la patria potestà si obbliga a far sì che il Convittore non compia atti e a non tenga comportamenti che possano recare disturbo o molestia agli altri utenti della struttura.

Il fumo, per i Convittori del reparto Superiori, è vietato in tutte le aree interne ed esterne del Convitto.

L'Esercente la patria potestà si obbliga a far sì che il Convittore avvisi immediatamente la Direzione di ogni eventuale danno o guasto a beni mobili e/o immobili di cui abbia il godimento. La Direzione provvederà quanto prima e, nel caso di danni e/o guasti causati dal Convittore e/o al medesimo imputabili, accertata la spesa necessaria per la riparazione, si rifarà sulle somme depositate a titolo di cauzione (v. punto 6).

È considerata mancanza grave ogni violazione del Progetto Educativo dell'Istituto, quali la bestemmia, le espressioni contro la fede, apologie, stampati o atti osceni, furti, uso o abuso di fumo ed alcool e uso di ogni sostanza stupefacente. È altresì mancanza grave l'uscita dall'Istituto senza i permessi necessari. La Direzione si riserva di valutare quale mancanza grave la reiterazione di contegni maleducati, di ribellione ai responsabili, nonché un costante e reiterato atteggiamento di disinteresse, noncuranza e insensibilità al dialogo educativo.

L'Esercente la patria potestà si impegna a sottoscrivere e consegnare l'autocertificazione sanitaria, su modello che verrà fornito dal Convitto e verrà conservato e trattato con ogni garanzia in conformità al d.lgs. 101/2018 (T.U. privacy).

L'Esercente la patria potestà si impegna a sottoscrivere e consegnare l'apposita delega (al Direttore-Responsabile del Settore Superiori) per tenere i rapporti con la scuola frequentata dal Convittore. Resta inteso che il Responsabile del Settore Superiori non si sostituisce alla figura del genitore che per tanto si impegna anch'esso a verificare l'andamento scolastico del Convittore. Tale delega verrà conservata e trattata con ogni garanzia in conformità al d.lgs. 196/2003 (T.U. privacy).

Il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Regolamento e/o degli obblighi previsti a carico dell'Esercente la patria potestà e/o di comportamento del Convittore dal presente articolo 5 darà facoltà/diritto all'Istituto di allontanare il Convittore e, previa decisione della Direzione dell'Istituto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

6) La retta annuale (da metà settembre a metà giugno secondo il calendario scolastico regionale) di ciascun anno, è di € 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) composta da € 2.340,00 per alloggio in camera doppia e € 1.980,00 per servizi generali e viene corrisposta in 9 rate mensili di uguale importo.

La rata mensile della retta (da metà settembre a metà giugno secondo il calendario scolastico regionale) per l'alloggio in camera doppia è pari a € 260,00; la quota mensile per servizi generali è pari ad € 220,00; la retta mensile per l'alloggio e la quota mensile per i servizi generali vengono versate entro il termine essenziale del giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. La sistemazione in camera singola prevede una maggiorazione mensile di € 60,00 sulla retta per l'alloggio. Laddove la sistemazione in camera doppia o singola avvenga in ragione di una modifica dell'assegnazione della camera dopo l'inizio dell'annualità, e quindi dopo l'inizio dell'anno scolastico, eventuali conguagli per differenze di costo in ragione della riduzione o maggiorazione di cui sopra avverranno a fine anno scolastico.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione ed entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto l'Esercente la patria potestà si impegna a versare all'Istituto:

- (i) un importo di € 700,00 (settecento/00) a titolo di acconto sulla retta (che verrà decurtato, e quindi imputato a pagamento, dagli importi dovuti per le rette relative ai mesi finali di ciascun anno scolastico);
- (ii) un importo pari ad € 190,00 (centonovanta/00) quale quota forfettaria di iscrizione (comprendente altresì le spese relative ai bolli, alle raccomandate e alla gestione dei costi amministrativi per ciascun Convittore per ogni anno scolastico).

L' Esercente la patria potestà

Firma

(iii) per lo studente che entra per la prima volta in Convitto, l'Esercente la patria potestà verserà entro il 10 ottobre un importo pari ad **€ 300,00** (trecento/00) a titolo di cauzione a garanzia di eventuali danni a cose/luoghi. La cauzione sarà restituita al termine del rapporto, fatta salva la facoltà dell'Istituto di imputazione dei danni a beni mobili e/o immobili imputabili al Convittore;

Il corrispettivo per la prestazione dei servizi indicati dal presente Contratto è determinato per ciascun anno scolastico (da metà settembre a metà giugno secondo il calendario scolastico regionale) o frazione di anno e l'Esercente la patria potestà si obbliga a corrispondere l'intera retta annuale sopra indicata a prescindere dall'effettivo utilizzo dei servizi e/o beni concessi in godimento.

Il mancato pagamento di n° 3 (tre), anche non consecutive, rate mensili della retta di cui all'art. 6 è motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., salva la facoltà dell'Istituto di non avvalersi della risoluzione nel caso in cui venga fornita idonea garanzia (secondo valutazione discrezionale dell'Istituto) da parte dei genitori o di terzi.

La cauzione di € 300,00 (trecento/00), in caso di suo impiego totale o parziale, dovrà essere reintegrata immediatamente e comunque non oltre gg. 7 (sette) sino a concorrenza dell'importo di € 300,00 (trecento/00).

7) Gli effetti del presente Contratto si producono a decorrere dalla data di primo ingresso del Convittore nel Convitto dell'Istituto e sino alla fine dell'anno scolastico di ogni anno. Successivamente il presente Contratto sarà rinnovabile di anno in anno in ragione di specifica richiesta dell'Esercente la patria potestà per il Convittore da comunicarsi per iscritto all'Istituto entro e non oltre la fine dell'anno scolastico di ciascun anno, in cui dichiarare di voler rinnovare per un ulteriore anno il rapporto di cui al presente Contratto, alla quale segua l'accettazione dell'Istituto e in ogni caso subordinatamente/condizionatamente al versamento di:

- (i) acconto di cui all'art. 6 entro il termine essenziale del 30 giugno antecedente all'inizio dell'anno accademico di riferimento;
- (ii) eventuale integrazione della cauzione di cui all'art. 6 laddove utilizzata;
- (iii) importo forfettario di iscrizione di cui al precedente art. 6.

8) L'Esercente la patria potestà, per il Convittore, ha facoltà di recedere dal contratto solo per gravi motivi, debitamente documentati, relativi al proprio corso di studi o condizioni economiche della famiglia (ritiro dal Istituto Scolastico, trasferimento in una sede di un'altra città, malattia invalidante, etc.), mediante comunicazione scritta da indirizzarsi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Esclusivamente in tale ipotesi (di recesso per gravi motivi) l'Esercente la patria potestà sarà tenuto a corrispondere esclusivamente le seguenti somme all'Istituto: i mesi di effettiva permanenza in Convitto, a cui vanno aggiunte 3 (tre) mensilità da intendersi quale corrispettivo per il recesso anticipato. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha facoltà di rinunciarvi.

9) Gli studenti ammessi o riconfermati possono prendere possesso della camera con l'inizio ufficiale delle lezioni. Coloro che venissero ammessi durante l'anno sono tenuti a versare, all'atto dell'ingresso:

- (i) l'importo di € 700,00 (settecento/00) a titolo di acconto;
- (ii) l'importo di € 190,00 (centonovanta/00) a titolo di quota forfettaria di iscrizione come sopra meglio determinata.
- (iii) l'importo di € 300,00 (trecento/00) a titolo di cauzione per danni a cose/luoghi;

10) L'Esercente la patria potestà non potrà cedere a terzi a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente Contratto, né locare e/o concedere in comodato e/o comunque in godimento la camera assegnata al Convittore, pena la risoluzione di diritto al contratto ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

11) L'Esercente la patria potestà si impegna a far sì che il Convittore consenta l'accesso alla camera assegnata alla Direzione, a motivo del controllo del rispetto del Regolamento Generale Interno e/o della visita della struttura (ivi compresa una camera) in sede di colloquio per futuri convittori/convittrici. Il mancato rispetto del predetto obbligo consentirà l'allontanamento del Convittore e, previa decisione della Direzione dell'Istituto, il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. In ogni caso è diritto dell'Istituto far accedere quotidianamente nelle camere il personale addetto alle pulizie.

12) L'Esercente la patria potestà dichiara di aver visitato una stanza tipo (oppure di essere a conoscenza e di accettare la scelta fatta dal Convittore), simile a quella nella quale alloggerà il Convittore per dimensioni, finiture e arredi e di averla trovata adatta all'uso convenuto e far sì che il Convittore la prenda così in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima e impegnandosi per il Convittore a riconsegnarla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

13) L'Esercente la patria potestà e/o il Convittore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali assegnati ed alla loro destinazione o agli impianti e agli arredi esistenti senza il preventivo consenso scritto della Direzione. È espressamente vietato dare ospitalità anche temporanea a terzi. Il mancato rispetto dei

L' Esercente la patria potestà

Firma

